



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM – Ufficio Legislazione

Nr. 40/8-1-2013 di prot.

Roma, 26 novembre 2013

OGGETTO: *POLICY* DI UTILIZZO DI STEMMI, EMBLEMI E DENOMINAZIONI ISTITUZIONALI DA PARTE DEI MILITARI DELL'ARMA ANCHE SU SITI *INTERNET*.

**AI COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI**

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art.300 e art. 1350.
- b. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, art. 713, 720, 722, 725, 732, 746, 751.
- c. Decreto del Ministro della Difesa 25 luglio 2012, n. 162.
- d. Regolamento Generale dell'Arma, n.423.
- e. Circolare n. 73/4-2006 in data 7 maggio 2008 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.
- f. Circolare n. 1104/43-1-1994 in data 19 dicembre 2011 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.

1. Alcuni militari dell'Arma, nell'aderire a "social network" (facebook, twitter, my space, ecc.), ovvero nel partecipare a "chat", "blog" e "forum di discussione", utilizzano stemmi, emblemi o denominazioni istituzionali, rendendo altresì nota la condizione di Carabiniere e spesso, con essa, aspetti e vicende riferite al servizio, talvolta connotate anche da profili di riservatezza e non di rado suscettibili di concrete lesioni dell'immagine dell'Arma.
2. In considerazione della intervenuta tutela giuridica dei simboli istituzionali, il cui uso è autorizzato esclusivamente dall'Amministrazione Militare¹, si fa divieto di impiegare la denominazione e gli emblemi dell'Arma (compresa l'uniforme, o parti di essa e simboli che la identificano) al di fuori delle situazioni riferibili al servizio d'istituto, salvo che sia finalizzato a indicare le qualità personali².

¹ Il Ministero della Difesa, anche avvalendosi della società "Difesa Servizi S.p.A.", può consentire l'uso temporaneo a terzi mediante apposite convenzioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della compagine militare.

² Ad esempio, lo stemma araldico su biglietti da visita o su carta intestata.

In tale divieto è ricompresa la realizzazione da parte di militari dell'Arma - anche con pseudonimi o *nickname* - di siti *internet* o pagine su *social network* riferiti a reparti o comandi, come pure è vietato qualificarsi, in tali ambiti, in relazione ai compiti di servizio.

Peraltro, la pubblicazione di informazioni e fotografie/video attinenti al servizio, non preventivamente verificate e autorizzate, accessibili a un numero indeterminato di fruitori della rete *internet*, presenta concreti profili di rischio per la sicurezza dei militari comunque interessati, con possibili risvolti di carattere penale, laddove risulti violato il segreto d'indagine o anche leso il diritto all'immagine.

3. A tal proposito, appare opportuno anche ribadire che il personale militare:

- in abito civile, non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme (art. 746 D.P.R. n. 90/2010);
- deve mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa, astenendosi da comportamenti che possano ledere il prestigio dell'Istituzione (art. 713 e 732 D.P.R. n. 90/2010, n. 423 R.G.A.);
- è tenuto a rispettare i doveri attinenti alla "tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari" e quelli connessi con la "pubblica manifestazione del pensiero" (art. 1472 D.Lgs. n. 66/2010 e art. 722 D.P.R. n. 90/2010).

4. I Comandanti ai vari livelli dovranno svolgere sempre, oltre che nel corso dei rapporti periodici e delle istruzioni settimanali, un'attenta sensibilizzazione verso i militari dipendenti sulla specifica tematica, individuando le condotte improprie, soprattutto quando siano suscettibili di gettare discredito sull'Istituzione, anche per i conseguenti profili di responsabilità di natura civile.



d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Ilio Ciceri)